

ORDINANZA N. 29 / 2019

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA MATTEOTTI NEL TRATTO DI STRADA LATERALE ADIACENTE L'ISTITUTO SCOLASTICO DON GUIDO CAGNOLA; CON DEFLUSSO DEL TRAFFICO IN VIA VARESE, OBBLIGO DI ARRESTO E SVOLTA A DESTRA – NELLA SOLA FASCIA ORARIA DI INGRESSO ED USCITA SCOLASTICA.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

- **PREMESSO** che il giorno 12 p.v. vi sarà la ripresa dell'attività scolastica presso l'Istituto Comprensivo "Don Guido Cagnola" sito in Via G. Matteotti;
- **ESAMINATO** il tratto di strada in cui l'Istituto risulta ubicato e più di preciso la carreggiata a doppio senso di circolazione adiacente l'anzidetto edificio;
- **DATO ATTO** che il predetto tratto stradale oltre che fungere da collegamento col parcheggio pubblico posto sotto la sede municipale, gode di una possibile e sicura alternativa di uscita, transitando in parte nel comprensorio della Villa "De Strens" e defluendo lungo la Via Varese;
- **ACCERTATO** il quotidiano traffico veicolare difficoltoso presente in alcune fasce orarie giornaliere e nello specifico durante l'ingresso ed uscita degli alunni dal plesso scolastico in questione;
- **DATO ATTO** che i predetti numerosi veicoli in movimento di manovra, lungo un'area interessata dalla presenza di pedoni, alunni e genitori, comportano un ipotetico e possibile pericolo;
- **ESAMINATA** la sensibile natura del tratto in questione, in determinate fasce orarie, ad uso prevalente del totale organico scolastico – studenti, genitori e docenti;
RAVVISATA pertanto la necessità di salvaguardare l'incolumità della fascia debole individuata dal Nuovo Codice della Strada e la libera mobilità in totale sicurezza, nonché assicurare una più fluida circolazione veicolare tale da non creare rallentamenti;
- **VISTI** gli artt. 3, 5, 6, 7, 157, 158 e 159 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché il relativo D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- **VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 per quanto di propria competenza;

ORDINA

- **L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA G. MATTEOTTI, DALL'INGRESSO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DON GUIDO CAGNOLA, LUNGO IL TRATTO DI COLLEGAMENTO CON LA VIA VARESE;**
- **L'ISTITUZIONE DEL DEFLUSSO DEL TRAFFICO VEICOLARE SCOLASTICO IN VIA VARESE, PERCORRENDO UN COLLEGAMENTO REALIZZATO AD HOC ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE DI VILLA DE STRENS;**
- **L'ISTITUZIONE DELLA SEGNALETICA DI "STOP" ED "OBBLIGO SVOLTA A DESTRA" ALL'INTERSEZIONE TRA IL PREDETTO TRATTO DI**

COLLEGAMENTO E LA VIA VARESE;

- **L'ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' RIDOTTO A 30 KM/H IN TUTTO IL TRATTO STRADALE ADIACENTE L'ISTITUTO SCOLASTICO "DON GUIDO CAGNOLA" E LUNGO LA STRADA DI DEFLUSSO SINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA VARESE;**
- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO AL COMPRESORIO DELLA VILLA "DE STRENS" DALLA VIA VARESE;**

A PARTIRE DAL GIORNO 12 SETTEMBRE 2019 AL GIORNO 30 GIUGNO 2020 NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE:

- **Il Lunedì** dalle ore 7:30 alle ore 8:30 – dalle ore 13:30 alle ore 14:30 - dalle ore 15:30 alle ore 16:30;
- **dal Martedì al Venerdì** dalle ore 7:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 14:30;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale la cui apposizione sarà a carico dell'impresa individuata dall'Area Tecnica a cui fa capo il capitolo di spesa.

Inoltre si dispone la distribuzione del presente atto presso l'Istituto citato, al fine di informare tutti i genitori, i cui figli risultano iscritti all'istituto scolastico Don Guido Cagnola, della sopra citata modifica e degli orari in cui sarà in vigore;

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche, sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso che la presente potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n° 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da porre nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SINDACO Paolo TREVISAN